

I V R A

RIVISTA INTERNAZIONALE DI
DIRITTO ROMANO E ANTICO

LV

2004 - 2005

EDITORE - JOVENE - NAPOLI

ISSN 0021-3241

SCOPI E METODI DELLA STORIA DEL DIRITTO
E FORMAZIONE DEL GIURISTA EUROPEO
(Padova, 25-26 novembre 2005)

Nei giorni 25 e 26 novembre 2005, si è svolto uno stimolante incontro di studio dal titolo «*Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo*», entro l'evocativa cornice dell'Archivio antico del Palazzo del Bo dell'Università di Padova, ove, nel corso di una sessione della *Société d'histoire du droit français et étranger*, il 22 maggio 1961, un'assemblea di insigni studiosi di diritto romano e italianisti dava vita alla *Società italiana di storia del diritto*.

Ed è proprio con lo stesso spirito e le stesse aspettative che animarono, più di quarant'anni or sono, la nascita della *Società* (attualmente presieduta dal prof. Mario Talamanca), che questa significativa riunione ha inteso mettere a confronto, sotto il profilo della didattica e della metodologia di ricerca, le diverse esperienze maturate 'sul campo' da due categorie di studiosi del diritto, accomunate dall'impegno (e dalla passione) nella ricostruzione storica, ma sostanzialmente distinte quanto all'ambito crono-topico delle proprie indagini.

Le due giornate patavine hanno fornito, non solo grazie agli interventi programmati, ma (e soprattutto) attraverso l'appassionata discussione che questi ultimi hanno alimentato, non pochi spunti di riflessione circa il ruolo fondamentale che la storia ha avuto (e merita ancora di avere) nella formazione culturale, in senso lato, del giurista, testimoniando l'importanza di una dialettica sempre più costruttiva ed intensa tra gli esperti delle diverse discipline storico-giuridiche per il progresso nella ricerca e la conservazione della tradizione della *scientia iuris* europea: e ciò contro una tesi, di recente prospettata, secondo cui sarebbe d'uopo alleggerire i saperi tecnici di ogni bagaglio e peso culturale, per un loro svolgimento con 'metallica precisione'. L'incontro, in buona sostanza, pur evidenziando talune diversità di vedute tra i singoli partecipanti, ha indiscutibilmente messo in luce un interesse, generalmente condiviso, verso un approccio scientifico non solo in-

terdisciplinare, bensì, nei limiti del possibile, anche transnazionale, nella prospettiva sia della concreta costruzione di un 'diritto europeo comune' sia della rinascita di una classe di giuristi conscia pienamente del ruolo di guida che le è affidato, quale stella polare nell'incerta e tormentata rotta del diritto.

* * *

La seduta inaugurale ha avuto inizio, nel pomeriggio del 25 novembre, con i saluti del Vice Rettore, prof. Giuseppe Zaccaria – il quale, tra l'altro, ha messo a fuoco la dimensione europea dell'Ateneo patavino sin dalle sue origini, nonché l'importanza del legame, per la scienza giuridica, tra futuro e tradizione –, e con quelli del prof. Francesco Gentile, allora Preside della Facoltà di Giurisprudenza, che ha voluto rimarcare la rilevanza del congresso per la possibilità offerta a studiosi di discipline 'sorelle' di confrontarsi (ed eventualmente scontrarsi) su temi di capitale interesse quali l'essenzialità delle radici, la necessità del recupero della prospettiva storica negli studi giuridici, nonché l'opportunità di un'analisi del fenomeno giuridico fondata su riflessioni 'a-ideologiche'.

Ha preso la parola, quindi, il prof. Alberto Burdese, il quale ha affrontato, con magistrale chiarezza e sintesi espositiva, l'annoso problema del nesso intercorrente tra la storia del diritto e la storia *tout court*. Nella sua comunicazione il prof. Burdese ha messo in evidenza come la prima, col suo distintivo e specifico tecnicismo, rappresenti solo un elemento particolare della seconda, con la ineluttabile conseguenza per lo storico del diritto di tener debitamente conto di tutti quei sostrati culturali *lato sensu* intesi (politici, sociali, economici, filosofici, etici e religiosi) che stanno alla base del fenomeno giuridico, quale 'dover essere' in tendenziale e perenne mutamento: lo storico, pertanto, concentrandosi sul peculiare oggetto delle sue ricerche, deve avvalersi di adeguati strumenti, e linguistici e concettuali, in vista della sua interpretazione ricognitiva, senza prescindere, come è ovvio, da quell'attenta analisi filologica di cui necessita lo studio delle fonti di cognizione. Nel prosieguo della comunicazione, passando al tema della ricerca indirizzata ai fondamenti del diritto europeo, l'insigne romanista ha di poi sottolineato come questa si debba basare, essenzialmente, su una indagine storico-comparatistica tesa ad acclarare quelle diverse soluzioni, apprestate a medesimi problemi in luoghi e tempi differenti, che abbiano condizionato l'attuale esperienza giuridica dei principali ordinamenti vigenti, innanzitutto, nell'ambito dell'Unione Europea.

È successivamente intervenuto il prof. Giuseppe Falcone, la cui relazione introduttiva, dopo una concisa ma esauriente rassegna dei temi affrontati nel corso degli anni nel suo personale itinerario di studio (quali la tutela interdittale, i metodi di compilazione delle Istituzioni imperiali, l'esame del libro IV del manuale gajano, il concetto e la definizione di *obligatio* quale *iuris vinculum*, le nozioni di *aequitas*, *pietas*, *honestum*, nonché il significato della *vera philosophia* ulpiana), è stata interamente dedicata alla questione concernente il ruolo, formativo ancor prima che informativo, del diritto romano per il «giurista di domani». Il relatore, *in primis*, ha enfatizzato l'opportunità (se non il bisogno) di rispolverare gli archetipi del cd. diritto europeo, nel tentativo di riscoprire *in complexu*, e non solo in parte, l'eredità lasciata agli attuali ordinamenti dall'esperienza giuridica ro-

mana, penetrando nella caligine dei secoli, proiettando i propri interessi di indagine anche alla fase precedente quella della *iurisprudencia* classica ed evitando, peraltro, deprecabili e arbitrarie 'decapitazioni tematiche', nonché uno studio 'ancillare' del diritto romano. Il «travaglio di pensiero» – in quanto tale – dei *prudentes* si imporrebbe (massimamente nella sfera privatistica), a detta del relatore, quale apporto irrinunciabile alla formazione delle nuove leve della *scientia iuris*, fungendo, per l'appunto, da «palestra del ragionamento», ossia da strumento e oggetto di esercizio mentale, essenziale per la formazione di un giurista capace di incidere sulle scelte del legislatore. Il prof. Falcone, quindi, a conclusione del suo intervento ha voluto segnalare, sotto il profilo della didattica e con riguardo alla volontà di trasmettere al «formando giurista», col «senso della storia», la piena consapevolezza delle origini della propria arte, come l'insegnamento di *Fondamenti di Diritto Europeo* possa ben inserirsi nell'apprezzabilissima logica di sensibilizzare gli studenti alla dimensione storica e transnazionale del diritto, così come la stessa Scuola di Dottorato, ad un livello superiore, possa offrire, attraverso il sistema dell'accorpamento o aggregazione tra varie discipline storiche e di diritto positivo, un'opportunità interessante diretta ad una formazione giuridica europeistica e rispettosa della tradizione.

I lavori, quindi, sono proseguiti con la comunicazione del prof. Roberto Fiori che, in modo estremamente puntuale, esponendo i risultati raggiunti nella Sua ricerca in tema di *bona fides* in senso oggettivo, ha passato criticamente in rassegna le principali tesi che, nel corso degli anni, sono state formulate nel tentativo di dar conto dell'origine dell'*oportere ex fide bona*. Secondo l'interpretazione tradizionale, seguita da una gran parte della dottrina romanistica, la genesi della *bona fides* sarebbe extragiuridica, atteso che tale nozione sarebbe entrata nel mondo giuridico romano attraverso l'attività del pretore, il quale avrebbe assunto come proprio criterio-guida il principio etico dell'*aequitas*: e ciò sebbene le fonti riconducano al *ius civile* le azioni di buona fede. Ad opinione del Wlassak tale circostanza potrebbe spiegarsi a mente della presenza, in età classica, di formule concepite in termini di fatto accanto a quelle *in ius*, pensando ad una successione storica delle prime alle seconde. Secondo altra scuola di pensiero, invece, fermo restando il difetto di fondamento legale nei giudizi di buona fede (testimoniato dallo stesso Cicerone in *off.* 3.15.61: *et sine lege iudiciis, in quibus additur ex fide bona*), la loro origine, invero, sarebbe stata da attribuire solo al pretore, che avrebbe tradotto il vincolo della *fides* da dovere etico a obbligo giuridico contrapposto all'*oportere* civilistico *ex lege*; indi prima della fine della Repubblica, tali *iudicia* sarebbero stati finalmente ritenuti (in virtù del fenomeno della ricezione) azioni civili, proprio per il loro rapporto intrinseco con le formule civili. Il relatore, quindi, delineando, con riguardo all'ordinamento giuridico romano, il criterio della buona fede non tanto come principio extragiuridico, bensì come elemento formatorio di regole costruite all'interno del diritto stesso, e prospettando i limiti della tesi dell'origine pretoria e della civilizzazione dei *bonae fidei iudicia*, non ha mancato di soffermarsi sull'insidioso problema attinente ai rapporti tra diritto ed etica; e, in proposito, ha fornito nella parte conclusiva dell'intervento, un'ampia panoramica dei disparati strumenti e metodi attraverso cui, nel corso dei secoli – partendo dall'età dei *prudentes* per passare, poi, all'età di mezzo e giungere, infine, a trattare dell'equità correttiva giudiziale

nell'attuale ordinamento tedesco –, concetti e valori come quelli di *aequitas* e di *aequalitas* sono stati 'giuridicizzati'.

A seguire, è intervenuto il prof. Dario Mantovani: la sua relazione ha innanzitutto precisato, dopo un'articolata premessa sul campo di operatività del giurista all'interno del complesso quadro europeo, la banalità di quegli orientamenti che giustificano lo studio del diritto romano al solo scopo di poter enucleare eventuali punti di contatto con il presente, posto che oggi numerosi sono i settori, di estrema vitalità ed importanza, in cui è non solo arduo ma addirittura impensabile trovare legami con gli ordinamenti giuridici dell'antichità (che, ad esempio, non conoscevano la materia dei brevetti o nei quali non si era in alcun modo propensi alla teorizzazione dei diritti umani). Lo studio del diritto romano, per il relatore, rappresenterebbe un ausilio imprescindibile nella formazione del giurista, imponendosi quale strumento principe per permettere a quest'ultimo di riappropriarsi delle proprie origini e assumere consapevolezza della propria identità professionale: in tale ottica, sarebbe compito del docente di materie storico-giuridiche, onde far fronte alla perdita di interesse per il passato nei suoi interlocutori privilegiati, ossia gli studenti, incoraggiarli ad abbandonare, in vista della loro futura professione, quella prospettiva che inquadra il diritto romano tra le materie obsolete ed inutili. Il prof. Mantovani, quindi, a conclusione dell'intervento, ha voluto suggerire taluni interessanti spunti, dettati dall'esperienza, attraverso i quali conseguire una maggior valorizzazione delle materie storiche nell'ambito delle Facoltà di Giurisprudenza, sì da presentare il diritto romano, in modo toccante e persuasivo, come un «fatto intellettuale», nonché trasformare il discente in testimone dei fatti e del lavoro dei giuristi antichi: in primo luogo, potenziare l'utilizzo degli strumenti propri della filologia, quali 'antidoto' primario all'apriorismo; poi, arricchire l'interesse per uno studio che muova direttamente dalla lettura delle fonti, dando debito spazio, in questa prospettiva, all'insegnamento della 'grammatica tecnica' del diritto; infine, seguendo un indirizzo meramente divulgativo, cimentarsi in traduzioni moderne ed accessibili (ma al contempo fedeli ed accurate) dei testi antichi.

Di seguito, il prof. Maurizio Fioravanti ha esposto, in una brillante e acuta comunicazione, alcune osservazioni personali sullo stato attuale di crisi della scienza giuridica e del cd. principio di unitarietà: il 'sapere tecnico-economico', in antitesi al 'modello della tradizione', che mai aveva distinto l'aspetto della prassi da quello della teoria, avrebbe condotto ad una drastica dicotomia tra il 'sapere' e il 'saper fare'. Pertanto, in un momento di così viva drammaticità per tutti gli studi giuridici, secondo il relatore, compito precipuo dello storico del diritto, quale portavoce della unitarietà dell'intera *scientia iuris*, sarebbe quello di rivendicare – avvalendosi degli strumenti e delle competenze che gli sono propri –, senza inutili isolazionismi, il valore del dimenticato e mortificato modello tradizionale e, quindi, quello di riaffermare con orgoglio la irrinunciabile funzione formativa della storia (tanto nel suo filone esegetico quanto in quello storico). Il prof. Fioravanti, quindi, a conclusione dell'intervento, per corroborare l'idea secondo cui la presentazione del diritto in chiave storica (non solo in relazione all'ordinamento nazionale, ma pure con riguardo alla dimensione europea in cui il giurista è oggi chiamato ad operare) gioca dignitariamente un ruolo di capitale (se non essenziale) rilevanza, ha brevemente illustrato, paradigmaticamente, gli scopi perseguiti e il metodo adottato per il corso di *Storia delle costituzioni moderne*, da lui tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di

Firenze. Detto insegnamento (spaziando da tematiche quali il rapporto tra lo stato moderno e la costituzione medievale a quelle attinenti alla sovranità e alle forme della rappresentanza politica, per poi concentrarsi su un'analisi puntuale delle diverse esperienze costituzionali), si è sempre proposto, infatti, negli intenti del docente, di fornire, per il tramite della ricerca storico-giuridica e del metodo comparativo, quegli strumenti indispensabili per una più piena e matura comprensione dei 'modelli costituzionali' dominanti nell'età moderna, nonché per una valutazione critica dei principali aspetti dell'odierno panorama politico-costituzionale.

Successivamente ha preso parola il prof. Rodolfo Savelli che, con una dotta relazione, ha offerto numerosi elementi di riflessione sopra uno specifico problema affrontato nel corso delle sue indagini sulle società dell'antico regime, vale a dire il problema del credito e delle attività bancarie. Il relatore ha sottolineato, in primo luogo, l'oggettiva difficoltà di individuare storicamente l'istituto bancario come istituto unico, essendovi stati diversi livelli, modi e forme di organizzazione che si traducevano in una molteplicità di nomi ed oggetti (banchi, tavole, monti, cambiatori, prestatori), cui dovevano aggiungersi, di poi, varie tipologie di contratti (censi, livelli, etc.), che non facevano riferimento, di necessità, a istituzioni di tipo bancario. A mente dei contenuti del *Theatrum veritatis et iustitiae* del De Luca, il prof. Savelli ha ricordato che nell'Italia del XVI e del XVIII secolo vi erano sia dei banchi pubblici (una delle cui funzioni fondamentali era l'organizzazione dei depositi e dei trasferimenti e dei pagamenti per conto dei depositanti), sia una variegata categoria di operatori economici, i *banci ad negotiationem*, che svolgevano attività creditizie più o meno specializzate e intrecciate con quelle commerciali: in siffatta categoria si collocavano anche coloro che si muovevano con grande abilità sulla scena nazionale e internazionale, coloro che usavano le tanto deprecate 'lettere di cambio' e che erano riusciti a fare delle 'fiere di cambio' un momento fondamentale nel sistema politico-economico dell'Europa cattolica. Quanto poi all'influenza dei precetti religiosi ed ecclesiastici, prima della laicizzazione del XVI secolo, il relatore ha rammentato l'opinione di Charles Du Moulin (espressa nel suo *Tractatus commerciorum et usurarum* e ripresa dallo Scaccia) secondo cui non solo il mutuo, sulla base del precetto evangelico «*mutuum date, nihil inde sperantes*», doveva essere gratuito, ma quando si mutuava al povero, non si doveva sperare neppure nella restituzione del capitale o dell'oggetto stesso del prestito; tuttavia, se era il mercante a prendere a prestito per investire il denaro ricevuto, non vi sarebbe stato nulla di male se avesse restituito la somma con gli interessi. Quanto, inoltre, alla polemica contro i banchieri e le operazioni di cambio il Du Moulin e lo Scaccia credevano che fossero condannabili perché, di fatto, quei *negotiatores* non erano veri mercanti, in quanto non commerciavano in merci, bensì in denaro, e secondo una consolidata interpretazione, giacché *pecunia non est merx*, la moneta non poteva essere oggetto di quella particolare 'compravendita' che avveniva nelle cd. fiere di cambio. A conclusione del densissimo intervento (di cui si è riferito qui solo per sommi capi), il prof. Savelli ha espresso l'auspicio che la storia del diritto, ferma la sua influenza capitale per la formazione culturale del giurista, verta anche su aspetti sì secondari (efficacemente paragonati a «sentieri dimenticati»), ma non per questo meno rilevanti per il progresso del pensiero giuridico e la circolazione delle idee.

La seduta pomeridiana è terminata, quindi, con la relazione della prof.ssa Claudia Storti che, concentrandosi esclusivamente su problemi attinenti alla didattica, ha ribadito il ruolo decisivo, nelle Facoltà di Giurisprudenza, del docente di materie storiche al fine di fornire una cultura di base ai giuristi del futuro, di sensibilizzare fortemente gli studenti alla profondità storica del fenomeno giuridico, nonché di trasmettere loro, contro la generalizzata apatia per il passato, il senso della tradizione e dell'unitarietà della scienza giuridica.

Nella mattinata seguente ha avuto luogo la seconda e ultima sessione dell'incontro di studio, interamente dedicata alla discussione generale delle relazioni svolte e alle riflessioni finali lasciate al prof. Talamanca per la chiusura dei lavori.

Il prof. Leo Peppe, che ha dato avvio al dibattito, ha evidenziato, innanzitutto, come il quadro entro il quale il cd. giurista europeo è chiamato ad operare, sia in continuo mutamento e come, per tale ragione, sarebbe d'uopo evitare prospettazioni eccessivamente statiche che non diano conto della sua natura rapidamente cangiante; di poi, ha ribadito la necessità di andare oltre la visione dell'Europa come 'Europa dei soli mercati', per poter riscoprire l'unitarietà della *scientia iuris* in chiave veramente europeistica. Infine, ricordando un suo scritto sulla trasformazione e la rottura della tradizione giuridica (ispirato ad un articolo di Asor Rosa avente ad oggetto il concetto di classico nella letteratura italiana), nonché menzionando, paradigmaticamente, l'espunzione della citazione tucididea dal Preambolo della 'Costituzione Europea', il prof. Peppe ha rilevato che la crisi di cui tanto si è discusso, invero, non investe solamente il mondo del diritto ma attiene, più generalmente, all'intero mondo della cultura e che, in questa prospettiva, si rende ancor più necessaria una stretta collaborazione sul piano della ricerca e della didattica, non solo tra gli storici ma anche con i cultori di diritto positivo.

Successivamente ha preso parola il prof. Antonio Padoa Schioppa, il quale ha voluto ribadire con forza, sotto il profilo della didattica, l'importanza di fornire allo studente una limpida intelaiatura di nozioni, idee e principi, al contempo precisi, semplici ed esaurienti; per quanto riguarda la ricerca, invece, l'eminente italianista ha espresso, in perfetta sintonia con quanto appena professato dal prof. Peppe, la radicata convinzione della necessità di instaurare contatti costanti e sempre più intensi tra gli studiosi delle diverse discipline giuridiche; infine, in relazione al problema della trasformazione del ruolo della scienza del diritto, è stata menzionata la pessimistica (*rectius*: nichilistica) prospettiva irriana secondo cui il cosiddetto 'metodo giuridico' non sarebbe oggi semplicemente 'frantumato', ma oramai del tutto inesistente: in conclusione, ad essere gravemente minacciata, secondo il prof. Padoa Schioppa, sarebbe l'autonomia stessa del giurista che, costretto inevitabilmente a vivere in simbiosi con interessi e valori eterogenei, sia pubblici che privati, di cui deve operare una difficilissima composizione, sempre più spesso viene ridotto a semplice tecnico: di qui la basilare funzione della storia, finalizzata a far riemergere il vero senso della professione e, quindi, a far riscoprire il ruolo di quello che è, oggi, un *lost lawyer*.

È quindi intervenuto il prof. Francesco Lucrezi che, dopo aver rilevato una forte sfumatura contenutistica (piuttosto che metodologica e teleologica) notata in alcune relazioni del giorno precedente, ha voluto mettere in risalto, con preciso riferimento al tema dell'*aequitas* e delle interpolazioni dei compilatori giustiniane, il preminente valore di un

approccio filologico con cui intraprendere un qualsivoglia studio di natura storica, posto che, nel trascorrere del tempo, di una parola può rimanere identico il significante ma mutare profondamente il significato: nella romanità pagana, ad esempio, l'*aequitas* si imponeva esclusivamente come criterio di scelta tra diverse soluzioni, tutte maturate all'interno del diritto stesso, laddove, a seguito dell'avvento dell'era cristiana con una cesura radicale rispetto al passato, alcune parole (come la stessa *aequitas*, oppure *benignitas* o *clementia*) vennero completamente reinterpretate, tanto che, in forza di un così radicale stravolgimento di concetti, l'equità si andò ad affermare come un concetto addirittura antiggiuridico.

Successivamente ha preso parola il prof. Gian Savino Pene Vidari che, da un lato, ha inteso rimarcare l'esigenza, per tutti i docenti delle Facoltà di Giurisprudenza, di interrogarsi seriamente sulle modalità e sugli strumenti con cui adeguarsi alla riforma del sistema universitario, di maturare una piena consapevolezza dei limiti delle proprie competenze scientifiche, nonché, da ultimo, di rispettare tali confini sia nella ricerca che nella didattica; dall'altro, ha voluto ribadire l'importanza per il docente di materie storiche di allevare, anche grazie al dialogo con esperti in campi differenti e alla sostanziale collaborazione interdisciplinare, dei giuristi capaci di rinnovarsi di continuo e rispondere alle esigenze del presente senza, però, obliare il nucleo centrale ed irrinunciabile della tradizione.

Ha quindi fatto seguito l'appassionata (quanto disillusa) comunicazione del prof. Ugo Petronio che, tra dotte citazioni di Brecht, Roth, nonché De Montaigne e Manzoni (per ricordare solo alcuni dei molti riferimenti letterari che hanno impreziosito l'intervento), ha manifestato, *apertis verbis*, il suo più radicale pessimismo in ordine alla crisi della scienza giuridica, 'pallida madre' ridotta in tal stato dagli stessi 'suoi figli'. Il prof. Petronio ha risolutamente fatto notare come ciascuno studioso debba rimanere rispettosamente all'interno dei confini del proprio sapere, sia nella fase della ricerca sia in quella dell'insegnamento, e come incursioni in ambiti di competenza altrui (posto che utilizzare materiali storici e fare per davvero storia sono due attività radicalmente diverse) vadano supportati dall'impiego di adeguati strumenti concettuali e terminologici, onde evitare facilonerie ed inutili, se non dannose, improvvisazioni. Assodato, poi, che compito precipuo del giurista è quello di comporre interessi contingenti, il solo modo, per riuscire a svolgere in maniera appropriata questa funzione sarebbe, nell'opinione dello studioso, quello di svincolarsi dal particolarismo e dall'empirismo per avere piena contezza del sistema generale, ovviamente con spirito storico e metodo sistematico, ossia nel 'cimento dell'armonia e dell'invenzione'. L'intervento si è quindi concluso con una provocatoria proposta rivolta a tutti gli storici del diritto: quella di astenersi, per un congruo lasso di tempo, dallo studiare, dal ricercare e dallo scrivere, riveditando profondamente quali siano gli effettivi scopi che si intendono perseguire con la ricerca storica.

La prof.ssa Letizia Vacca, di seguito, ha opposto al pessimismo del prof. Petronio, quello che ha voluto chiamare 'ottimismo della volontà', sia pur nella consapevolezza di quel cambiamento radicale che ha interessato, *toto coelo*, i valori e gli interessi con cui la *scientia iuris* ha da fare, necessariamente, i conti (tra l'altro, non più in una dimensione solo nazionale ma entro una realtà che si interseca di continuo col piano della transnazionalità). In un momento di tal crisi, secondo la illustre studiosa, fondamentale risulta essere la salvaguardia della tradizione scientifica occidentale, poggiante sul florido *humus* delle concettualizzazioni romane: in quest'ottica, dovere dello storico del diritto non è

tanto quello di attualizzare i modelli del passato bensì quello, ben più limitato, di analizzarli, forte di una formazione – da storico e da giurista – che gli consenta di avvalersi, con maestria, di quel complesso armamentario concettuale indispensabile per una attenta e critica indagine sulle fonti. Delineato con precisione questo quadro generale, la prof.ssa Vacca, infine, ha acutamente osservato l'inutilità tanto del semplice sapere erudito quanto della mera conoscenza meccanica della norma particolare, sottolineando la necessità di formare, anche grazie al prezioso aiuto della storia, un giurista che, conscio della tradizione e della sua identità, sia in grado di conoscere e interpretare il sistema.

A seguire, la prof.ssa Gigliola di Renzo Villata ha enfaticamente espresso il desiderio di vedere una classe di giuristi autonoma, capace di «cavalcare la complessità attuale e fiera della riscoperta della propria identità, affermando che in siffatta direzione» il docente universitario (che ha da aggiornarsi costantemente e di continuo mettersi in discussione) dovrebbe concretamente fornire agli studenti i mezzi necessari per comprendere approfonditamente una determinata realtà storica, scomponendone la complessità per poi ricomporla. Infine, la studiosa, ricordando l'esempio di Gabriele Verri, ha auspicato una strumentalizzazione della storia del diritto in funzione sia di una più matura comprensione del diritto attuale sia della riemersione nella coscienza dei giuristi del senso (e dell'orgoglio) di appartenenza ad una classe realmente detentrici della *scientia iuris*.

Quindi, dopo l'energico intervento del prof. Filippo Briguglio che, desolatamente, ha dato conto del degrado culturale facilmente constatabile non solo presso gli studenti, ma addirittura tra professori ed avvocati, e dopo quello del prof. Elio Tavilla che, definendo la crisi del diritto come una ardua ma affascinante sfida per i rappresentanti della scienza giuridica, ha ribadito la urgenza di rivendicare, con fierezza, da parte dello storico del diritto il suo ruolo specifico nella formazione del giurista, ha preso parola il prof. Tommaso Masiello. Questi, affrontando il problema della generale decadenza della *iurisprudencia* e quello della legittimazione scientifica degli studi storico-giuridici (da taluni troppo spesso ormai relegati in una ideale «soffitta di anticaglie»), ha sottolineato come, in un ordinamento codicentrico, il giurista (e ancor di più lo storico del diritto) sia oggi visto, in perfetta sintonia con la figura descritta da Servio nel *pro Murena* di Cicerone, come un «intralcio allo svolgimento dei lavori».

A seguire, è intervenuto il prof. Luigi Capogrossi Colognesi che, una volta evidenziato il bisogno sempre più diffuso e intenso di una costante 'interazione di saperi' – evitandosi, ad ogni buon conto, superficiali invasioni nei campi di competenza altrui –, ha voluto ricordare, a testimonianza dell'utilità vitale del dialogo interdisciplinare, la sua personale esperienza con riguardo all'elaborazione della monografia in tema di *remissio mercedis* (dedicata, in parti eguali, al diritto romano, al diritto intermedio e a quello moderno e contemporaneo); l'insigne romanista ha osservato come l'inadeguatezza, in certi settori, delle sue cognizioni ed esperienze specifiche abbia potuto esser ovviata solo a mezzo del proficuo sostegno, concettuale e metodologico, apportato durante tutte le fasi della ricerca, sia da esperti del diritto dell'età di mezzo sia da giuspositivisti. A conclusione dell'intervento, di poi, il prof. Capogrossi Colognesi non ha mancato di puntualizzare, come già altri avevano prima di lui rilevato, la generalità e la radicalità della crisi, interessando quest'ultima non solo le materie storiche, ma il mondo del diritto *tout court*, ed imponendosi come crisi non tanto 'interna', quanto 'esterna'.

I lavori, quindi, sono terminati con le riflessioni del prof. Mario Talamanca, il quale, con la consueta brillantezza di pensiero e vivacità di esposizione, ha ricucito le trame della poliedrica discussione animata dalle relazioni del giorno precedente. Dopo aver precisato che la tanto deprecata crisi, cui si è fatta numerose volte menzione nel corso dell'incontro, viene sempre più accelerata dal contesto storico contemporaneo, contraddistinto da una frenesia tanto forte da precludere l'avvio stesso della riflessione, l'illustre studioso ha auspicato la creazione futura di un ambiente fecondo per l'esistenza e la rivalutazione della figura del giurista tradizionale, il cui compito intrinseco consiste nel comporre in maniera soddisfacente posizioni antitetiche, e non, invero, di trovare eque soluzioni tra interessi contrapposti. Inoltre, la inarrestabile e politicizzata ipertrofia normativa (quale sintomo del fatto che a mediare questi interessi, ideologici o politici, è il solo codificatore, animato, nella maggioranza dei casi, da una volontà prettamente politica), a detta del prof. Talamanca, avrebbe condotto inesorabilmente ad una mortificante esclusione del giurista dalla politica legislativa: pertanto, onde evitare il definitivo tracollo della *scientia iuris* con la sua trasformazione in una meccanica attività di pura sottomissione, sarebbe d'uopo risvegliare un mondo di valori comuni ed omogenei, ai quali rapportarsi in maniera univoca, e far riscoprire al giurista il vero senso della sua professione e della sua identità. La comunicazione, infine, ha dato spazio ad alcune considerazioni sulla imprescindibilità di concepire il diritto come realtà indissolubilmente legata alla storia e sulla necessità di mantenere intatta e vigorosa (anche grazie alla collaborazione, nella didattica e nella ricerca, tra i romanisti e i cd. italianisti) la funzione antica della giurisprudenza, conformandola, senza però snaturarla, alle esigenze dell'oggi, in modo tale che il codificatore stesso non possa prescindere, in alcun modo, dal sostegno fornito dal giurista.

* * *

In definitiva, l'incontro patavino ha rappresentato un intenso momento di riflessione e di dialettica interdisciplinare; un momento nel quale, dinanzi alla generale consapevolezza della crisi del modello tradizionale, si è manifestata, epidemicamente, la viva speranza che la storia del diritto (tanto romano quanto medievale e moderno), intesa – per usare le parole dell'Orestano – come «riflessione sull'esperienza giuridica» e «partecipazione ai motivi fondamentali che si agitano nella scienza del diritto di ciascun tempo», torni ad esser concepita, nella sua funzione 'formativa' ancor prima che 'informativa', come la prima delle discipline universitarie ad esser atta a rispondere ai seguenti imprescindibili interrogativi: quale è, quale è stata, quale dovrebbe essere la funzione del giurista? E porsi tali interrogativi gioca un ruolo di fondamentale importanza per l'oggi, un'epoca in cui esasperate vedute formalistiche e positivistiche hanno ridotto il diritto ad una creatura artificiale priva di una propria forza, ad un coacervo di disposizioni fuoriuscite, meccanicamente, da congegni da qualcuno chiamati «nomo-dotti». Del resto, è la storia stessa – contro l'appiattimento della *scientia iuris* sopra la *doctrina legum* – ad insegnare *quod constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit cotidie in melius produci* (D. 1.2.2.13).

Padova

C. PELLOSO